



N° 1134/10 R.G. G.I.P.

N° 506/09 R.G. N.R.

TRIBUNALE DI SULMONA

UFFICIO GIP

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

IL G.I.P.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.05.2012;

- Esaminata la opposizione – formulata da Gatta Fernando – alla richiesta di archiviazione del P.M. in ordine al reato ex art. 323 c.p. contestato a Grossi Cesidio Vittorio

- Premesso che la richiesta anzidetta così si esprime testualmente:

“La notizia di reato è risultata, all’esito delle indagini esperite dal N.P.T. di L’Aquila, infondata. Non si evidenziano infatti profili di illegittimità nella condotta dell’indagato, Sindaco di Villalago e Consigliere di amministrazione della S. Domenico s.r.l., per aver egli partecipato, senza preventiva autorizzazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale, al Consiglio di amministrazione (composto da cinque consiglieri) della predetta società, che ha disposto la vendita del fabbricato di proprietà della medesima destinato a Residenza Sanitaria Assistenziale in Villalago.

La gestione delle società a capitale misto, pubblico-privato, non è infatti soggetta ad alcun controllo pubblico, ed avviene secondo gli ordinari schemi del diritto privato e societario.

Nel caso di specie, poi, occorre rilevare che comunque la vendita appariva una scelta aziendale giustificata da ragioni economiche (vale a dire la riduzione del rilevante debito maturato dalla società) e che, attesa la successiva destinazione delle somme ricavate, non si ravvisano nell’operazione commerciale in parola elementi che inducano a ritenere che essa fosse invece finalizzata a cagionare un ingiusto danno al Comune”.

- Ritenuta la piena divisibilità, in fatto e in diritto, delle argomentazioni svolte dal P.M., fra l’altro del tutto corrispondenti al contenuto della esauriente e dettagliata relazione inoltrata dalla Guardia di Finanza ed alle relative conclusioni in ordine alla mancanza di elementi penalmente significativi riguardo al Grossi Cesidio Vittorio ex art. 323 c.p.;

- Considerato, altresì, che la suddetta vendita non solo non ha comportato alcun danno erariale al Comune, Socio della R.S.A. S. Domenico srl con quota di partecipazione pari al 25,65 % del capitale, ma ha anzi evitato l’accumulo di ulteriori perdite di esercizio che avrebbero certamente azzerato la quota di

partecipazione dell'Ente Comunale con conseguente obbligo di reintegra del capitale.

- Considerato, ancora, che quand'anche l'indagato avesse espresso un parere contrario, in quanto rappresentante un socio di minoranza, comunque la sua determinazione non avrebbe inciso sulla decisione della maggioranza.
- Ritenuta, pertanto, l'inutilità delle ulteriori indagini chieste dall'opponente;
- V° l'art. 410 c.p.p.

DISPONE

L'archiviazione del procedimento, con la restituzione degli atti al P.M.;
manda alla cancelleria per gli incumbenti di rito

Sulmona, 27-06-2012

Il G.I.P.
Dott. Ciro Marsella

Depositato in Cancelleria

N. 27-06-12

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO

(Domenico...)

